

**Legge**  
**sugli assegni di famiglia**  
(dell'11 giugno 1996)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 19 gennaio 1994 n. 4198 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 23 maggio 1996 n. 4198 RI della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze;
- richiamata la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);
- ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al femminile, <sup>1)</sup>

**d e c r e t a :**

TITOLO I  
**Norme generali**

**A. Natura e scopo dell'assegno di famiglia**

**Art. 1** <sup>1)</sup>L'assegno di famiglia è una prestazione sociale in denaro, a carattere integrativo ed a sostegno degli oneri del figlio e degli oneri familiari.

<sup>2)</sup>Sono assegni di famiglia:

- a) l'assegno di base;
- b) l'assegno per giovani in formazione o per giovani invalidi;
- c) l'assegno integrativo;
- d) l'assegno di prima infanzia.

**B. Titolare del diritto**

**Art. 2** <sup>1)</sup>Titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore.

<sup>2)</sup>È considerato genitore:

- a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- b) il futuro genitore adottivo;
- c) il genitore biologico. <sup>2)</sup>

**C. Assegno di famiglia**

**I. Riconoscimento**

**Art. 3<sup>3)</sup>** <sup>1)</sup>L'assegno di famiglia è riconosciuto:

- a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- b) per il figlio accolto in vista di adozione;

<sup>2)</sup>Il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese di cessazione:

- a) del vincolo di filiazione;
- b) di decesso del figlio;
- c) del rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione.

<sup>3)</sup>Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.

**Art. 4** ... <sup>4)</sup>

**III. Impiego conforme**

**Art. 5** <sup>1)</sup>Il pagamento può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata. <sup>5)</sup>

<sup>2)</sup>Sono applicabili per analogia le norme della legislazione federale sulla vecchiaia ed i superstiti.

**D. Riserva del diritto europeo**

**Art. 5a<sup>6)</sup>** <sup>1)</sup>La legge si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea solo qualora:

- a) l'Accordo del 21 giugno 1994 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contenga alcuna disposizione derogatoria;
- b) la Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone dell'8 ottobre 1999 preveda uno statuto giuridico più vantaggioso.

<sup>2</sup>Organo di collegamento in materia di assegni familiari è l'Istituto delle assicurazioni sociali.

TITOLO II  
**Assegni di famiglia**  
Capitolo I  
**Assegno di base**  
Sezione I  
**Diritto all'assegno**

**A. Condizioni**

**I. Attività salariata e datore di lavoro sottoposto alla legge**

**I. Principio**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:

- a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge;
- b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori dal Cantone, se è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge.

<sup>2</sup>Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, in proporzione al suo grado di occupazione. Ogni figlio da diritto ad un solo assegno. [7\)](#)

**2. Estensione temporale del diritto all'assegno**

**a) In generale**

**Art. 7** Il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario.

**b) Malattia ed infortunio**

**Art. 8** <sup>1</sup>In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.

<sup>2</sup>Il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità; l'assegno viene proporzionalmente ridotto con l'inizio al diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione invalidità.

<sup>3</sup>Il capoverso 1 è applicabile, per analogia, quando per malattia o infortunio vengono a cessare le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

**c) Disoccupazione o lavoro ridotto<sup>8)</sup>**

**Art. 9<sup>9)</sup>** <sup>1</sup>Il genitore che diviene disoccupato e che beneficia dell'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione federale sull'assicurazione contro la disoccupazione riceve l'assegno in aggiunta all'indennità di disoccupazione.

<sup>2</sup>Se l'assicurazione contro la disoccupazione versa delle indennità per lavoro ridotto, l'assegno viene interamente corrisposto, indipendentemente dalla possibilità per il titolare del diritto di esercitare l'attività lavorativa durante l'intero mese.

<sup>3</sup>L'assegno è a carico dell'assicurazione federale contro la disoccupazione ed è versato dalla competente Cassa di assicurazione contro la disoccupazione.

**II. Limite di età del figlio**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

<sup>2</sup>Esso si estingue:

- a) alla fine del mese di compimento dei 16 anni del figlio;
- b) alla fine del mese di compimento dei 20 anni del figlio, se egli presenta un'incapacità al guadagno ai sensi dell'art. 7 LPGGA; [10\)](#)
- c) quando non sono più assolte le condizioni stabilite dalla legge. [11\)](#)

**B. Entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro assoggettato alla legge<sup>12)</sup>**

**Art. 11<sup>13)</sup>** <sup>1</sup>Se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di occupazione.

<sup>2</sup>Ha diritto in via prioritaria:

- a) se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore designato da quello che coabita con il figlio;
- b) se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il genitore da essi designato;
- c) se nessuno dei due genitori coabita con il figlio, di regola il genitore da essi designato.

<sup>3</sup>La designazione dell'avente diritto prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono adempiute.

<sup>4</sup>La designazione vale per tutti i figli comuni.

### C. Coordinamento intercantonale

**Art. 11a<sup>14</sup>** <sup>1</sup>Se uno dei due genitori è salariato per un datore di lavoro assoggettato alla legge e l'altro è salariato per un datore di lavoro sottoposto alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Cantone e percepisce, per il figlio, un assegno intero, il genitore salariato per un datore di lavoro assoggettato alla legge non ha diritto all'assegno.

<sup>2</sup>Se uno dei due genitori è salariato per un datore di lavoro assoggettato alla legge e l'altro è salariato per un datore di lavoro sottoposto alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Cantone e percepisce, per il figlio, un assegno parziale, il genitore salariato per un datore di lavoro assoggettato alla legge ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione.

<sup>3</sup>L'importo mensile dei due assegni non supera l'importo mensile dell'assegno di base, previsto dalla legge, dell'anno in corso.

### D. Coordinamento con le legislazioni federali sugli assegni familiari<sup>15</sup>

**Art. 12<sup>16</sup>** <sup>1</sup>Se uno dei due genitori ha diritto all'assegno intero della Confederazione o delle sue aziende o all'assegno intero riconosciuto dalla Legge sugli assegni familiari nell'agricoltura, l'altro genitore, se salariato per un datore di lavoro sottoposto alla legge, non ha diritto all'assegno.

<sup>2</sup>Se uno dei due genitori ha diritto soltanto ad un assegno parziale, l'altro genitore, se salariato per un datore di lavoro sottoposto alla legge, ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione.

<sup>3</sup>L'importo mensile dei due assegni non supera l'importo mensile dell'assegno di base, previsto dalla legge, dell'anno in corso.

## Sezione 2

### Contributi dei datori di lavoro

#### A. Datore di lavoro assoggettato

**Art. 13** <sup>1</sup>I contributi per il finanziamento dell'assegno di base sono pagati:

- a) dal Cantone;
- b) dagli Enti statali e parastatali;
- c) dai Comuni;
- d) dalle Aziende municipalizzate;
- e) dai Consorzi;
- f) dai datori di lavoro che gestiscono nel Cantone una azienda, una succursale, un cantiere un deposito od un ufficio;
- g) dai datori di lavoro che occupano personale domestico nel Cantone. <sup>17</sup>

<sup>2</sup>La qualità di datore di lavoro e quella di salariato sono definite, di regola, dalla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

<sup>3</sup>Se non ricorrono le condizioni di cui al capoverso 1, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di contributi soltanto se non è assoggettato ad un'altra legge cantonale sugli assegni di famiglia.

#### B. Datore di lavoro non assoggettato

**Art. 14** Non pagano contributi per il finanziamento dell'assegno di base:

- a) i servizi amministrativi e le aziende della Confederazione;
- b) le aziende agricole alle quali è applicabile la legislazione federale sugli assegni nell'agricoltura;
- c) i datori di lavoro, per il coniuge o partner registrato o per i coniugi o partner registrati che collaborano nell'azienda. <sup>18</sup>

#### C. Risarcimento dei danni

**Art. 14a<sup>19</sup>** <sup>1</sup>Il datore di lavoro deve risarcire alla Cassa per gli assegni familiari i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni.

<sup>2</sup>Sono applicabili, per analogia, le disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti in materia di risarcimento dei danni.

## Sezione 3

## Procedura

### Richiesta

**Art. 15<sup>20)</sup>** <sup>1</sup> Il titolare del diritto rivendica il diritto all'assegno tramite il suo datore di lavoro, rispettivamente la competente Cassa di disoccupazione.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro competente presenta una richiesta scritta alla Cassa competente.

## Sezione 4 Importo dell'assegno

### A. Importo e adeguamento<sup>21)</sup>

**Art. 16** <sup>1</sup> L'importo dell'assegno intero è di CHF 200.-- mensili, ritenuto che al massimo vengono riconosciute 12 mensilità.<sup>22)</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato adegua ogni anno l'assegno all'indice dei prezzi al consumo su base annua.

<sup>3</sup> Il primo adeguamento avviene quando il rincaro, calcolato secondo l'indice dei prezzi al consumo su base annua, supera per la prima volta il 5% del rincaro; esso è pari alla percentuale eccedente il 5%.

### B. Grado di occupazione del genitore e assegno massimo<sup>23)</sup>

**Art. 17<sup>24)</sup>** <sup>1</sup> L'importo dell'assegno è rapportato al grado di occupazione del genitore titolare del diritto.

<sup>2</sup> Al genitore salariato che non ha diritto all'assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall'art. 11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che ogni figlio da diritto al massimo ad un assegno intero.

### C. In caso di costituzione o disdetta del rapporto di lavoro nel corso di un mese<sup>25)</sup>

**Art. 18<sup>26)</sup>** L'assegno è proporzionalmente ridotto se il rapporto di lavoro inizia o termina durante il mese.

### D. Figlio all'estero

**Art. 18a<sup>27)</sup>** <sup>1</sup> Se il figlio vive all'estero, l'importo dell'assegno è commisurato percentualmente al costo della vita nello Stato di residenza, se questo è inferiore a quello svizzero.

<sup>2</sup> Sono riservate disposizioni particolari derivanti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato fra la Svizzera e gli Stati dell'Unione Europea.

## Sezione 5 Compensazione e interessi

### A. Compensazione con contributi sociali o prestazioni

**Art. 19** <sup>1</sup> La Cassa competente non può rifiutare al datore di lavoro il rimborso dell'assegno anticipato al salariato, a causa del mancato pagamento dei contributi; è riservato il diritto di compensazione.

<sup>2</sup> Le Casse, la cui gestione è affidata ad una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, possono trattenere sui pagamenti al datore di lavoro, per assegni anticipati, importi da questi dovuti alla Cassa di compensazione a titolo di contributi per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, per l'assicurazione invalidità, per le indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare o protezione civile e per l'assicurazione contro la disoccupazione.

### B. Compensazione con indennità di risarcimento-danni

**Art. 19a<sup>28)</sup>** La Cassa per gli assegni familiari competente può compensare prestazioni arretrate e correnti, dovute al datore di lavoro a titolo di assegni, con indennità risarcitorie relative a contributi ad essa dovuti conformemente agli art. 13 e 14a LAF.

### C. Interessi di mora e remunerativi<sup>29)</sup>

**Art. 20** Per la riscossione di interessi di mora e per il pagamento di interessi remunerativi sui contributi dovuti dal datore di lavoro, valgono per analogia le disposizioni della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti.

## A. Condizioni

### I. In generale

**Art. 21<sup>30)</sup>** <sup>1</sup> Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio che ha compiuto i 16 anni o i 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno giusta l'art. 7 LPGA, se alternativamente:

- a) il figlio segue una formazione in Svizzera;
- b) a causa di un danno alla salute fisica o psichica, il figlio segue una formazione speciale. <sup>31)</sup>

<sup>2</sup> Sono riservate le disposizioni particolari derivanti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato fra la Svizzera e gli Stati dell'Unione Europea.

### II. Limiti di età del figlio

#### e importi dell'assegno<sup>32)</sup>

**Art. 22<sup>33)</sup>** <sup>1</sup> Il diritto all'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi sorge il primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica quanto previsto all'art. 21.

<sup>2</sup> ...

<sup>3</sup> Negli altri casi il diritto all'assegno può durare fino alla fine della formazione, ma al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i 25 anni.

<sup>4</sup> L'importo dell'assegno intero è di CHF 250.-- mensili, ritenuto che al massimo vengono riconosciute 12 mensilità.

## B. Diritto suppletorio

**Art. 23** Per quanto non previsto in questo capitolo, si applicano per analogia le disposizioni della presente legge sull'assegno di base.

## Capitolo III Assegno integrativo

## A. Condizioni

### I. In generale

**Art. 24** <sup>1</sup> Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio; <sup>34)</sup>
- b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
- c) soddisfa i requisiti della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). <sup>35)</sup>

<sup>2</sup> Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all'assegno la madre o il padre. <sup>36)</sup>

<sup>3</sup> ... <sup>37)</sup>

### II. Limite di età del figlio

**Art. 25** L'assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

### III. Periodo di carenza;

#### interruzione del periodo di carenza

**Art. 25a<sup>38)</sup>** <sup>1</sup> Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

<sup>2</sup> La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

<sup>3</sup> In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

## B. Richiesta

**Art. 26<sup>39)</sup>** Sono legittimati alla richiesta:

- a) il titolare del diritto, il suo coniuge o partner registrato o l'altro genitore; <sup>40)</sup>
- b) le Autorità o terze persone autorizzate dalla legge.

## C. Assegno

### I. Importo<sup>41)</sup>

**Art. 27<sup>42)</sup>** <sup>1</sup> Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.

<sup>2</sup> In ogni caso, dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base.

II. ...

**Art. 28** ...<sup>43)</sup>

III. ...

**Art. 29** ...<sup>44)</sup>

#### **D. Ricerca di un'occupazione più redditizia**

**Art. 30** Il titolare del diritto deve informare la Cassa sull'esito delle ricerche di un'occupazione più redditizia.

#### **E. Esclusione dal diritto**

**Art. 30a**<sup>45)</sup> Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della Legge federale sull'asilo.

#### **F. Versamento di assegno integrativo arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi**

**Art. 30b**<sup>46)</sup> <sup>1</sup>L'organismo pubblico d'assistenza che ha effettuato, in vista della concessione di un assegno integrativo, anticipi a titolo di prestazioni di sostegno sociale ai sensi della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato dell'assegno integrativo, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati forniti.

<sup>2</sup>Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.

#### **G. Decadenza del diritto corrente all'assegno integrativo in caso di soggiorno all'estero o in altro Cantone**

**Art. 30c**<sup>47)</sup> <sup>1</sup>Il diritto corrente all'assegno non decade se l'assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.

<sup>2</sup>Durante l'assenza dal Cantone il diritto corrente all'assegno viene sospeso. Il diritto viene ripristinato quando il titolare del diritto dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

<sup>3</sup>In caso di decadenza, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.

#### **H. Computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio**

**Art. 30d**<sup>48)</sup> <sup>1</sup>Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno integrativo è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

<sup>2</sup>L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla presente legge.

#### **I. Solidarietà in caso di ordine di restituzione**

**Art. 30e**<sup>49)</sup> Richiamato l'art. 44 LAF, entrambi i genitori sono solidalmente tenuti alla restituzione, se e nella misura in cui l'assegno integrativo indebitamente percepito era stato conferito ad una famiglia biparentale.

### Capitolo IV Assegno di prima infanzia

#### **A. Condizioni**

##### **I. Famiglia monoparentale**

**Art. 31**<sup>50)</sup> Il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
- b) coabita costantemente con il figlio;
- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
- d) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

##### **II. Famiglia biparentale**

**Art. 32** <sup>1</sup>I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

- b) coabitano costantemente con il figlio;
- c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
- d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).<sup>51)</sup>

<sup>2</sup>Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

<sup>3</sup>Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

### III. Estinzione del diritto<sup>52)</sup>

**Art. 33<sup>53)</sup>** Il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età.

### IV. Periodo di carenza; interruzione del periodo di carenza

**Art. 33a<sup>54)</sup>** <sup>1</sup>Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

<sup>2</sup>La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

<sup>3</sup>In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

### B. Richiesta

**Art. 34<sup>55)</sup>** Sono legittimati alla richiesta:

- a) il titolare del diritto, il suo coniuge o partner registrato o l'altro genitore;<sup>56)</sup>
- b) le Autorità o terze persone autorizzate dalla legge.

### C. Assegno

#### I. Importo<sup>57)</sup>

**Art. 35<sup>58)</sup>** <sup>1</sup>Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all'assegno di età inferiore ai tre anni.

<sup>2</sup>Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base.

#### II. ...

**Art. 36** ...<sup>59)</sup>

#### III. ...

**Art. 37** ...<sup>60)</sup>

### D. Esclusione del diritto

**Art. 37a<sup>61)</sup>** Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della Legge federale sull'asilo.

### E. Versamento di assegno di prima infanzia arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi

**Art. 37b<sup>62)</sup>** <sup>1</sup>L'organismo pubblico d'assistenza che ha effettuato, in vista della concessione di un assegno di prima infanzia, anticipi a titolo di prestazioni di sostegno sociale ai sensi della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato dell'assegno di prima infanzia, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati forniti.

<sup>2</sup>Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.

### F. Decadenza del diritto all'assegno di prima infanzia in caso di soggiorno all'estero o in altro Cantone

**Art. 37c<sup>63)</sup>** <sup>1</sup>Il diritto corrente all'assegno non decade se l'assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.

<sup>2</sup>Durante l'assenza dal Cantone il diritto corrente all'assegno viene sospeso. Il diritto viene ripristinato quando il titolare del diritto dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

<sup>3</sup>In caso di decadenza, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.

#### **G. Computo di una pensione alimentare per il figlio**

**Art. 37d<sup>64)</sup>** <sup>1</sup>Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno di prima infanzia è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

<sup>2</sup>L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla presente legge.

#### **H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione**

**Art. 37e<sup>65)</sup>** Richiamato l'art. 44 LAF, entrambi i genitori sono solidalmente tenuti alla restituzione, se e nella misura in cui l'assegno di prima infanzia indebitamente percepito era stato conferito ad una famiglia biparentale.

### **TITOLO III Disposizioni comuni**

#### **A. Pagamento dell'assegno**

**Art. 38** <sup>1</sup>L'assegno di base e quello per giovani in formazione o giovani invalidi è anticipato ai salariati dal competente datore di lavoro contemporaneamente al pagamento del salario.

<sup>2</sup>L'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi può essere anticipato direttamente al figlio che ha compiuto i diciotto anni.

<sup>3</sup>L'assegno integrativo e di prima infanzia è versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

#### **B. Pagamento di arretrati e prescrizione del diritto**

**Art. 39** <sup>1</sup>Il diritto al pagamento di arretrati, dovuti per l'assegno di base o per l'assegno giovani in formazione o giovani invalidi, si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.

<sup>2</sup>... [66\)](#)

#### **C. Limiti di reddito per l'assegno integrativo e di prima infanzia**

**Art. 40<sup>67)</sup>** Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI si intendono i limiti di cui all'art. 10 Laps.

#### **D. Obbligo di informare**

**Art. 41<sup>68)</sup>** <sup>1</sup>Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

<sup>2</sup>Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps.

#### **E. Obbligo di dare informazioni**

**Art. 42<sup>69)</sup>** <sup>1</sup>Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi.

<sup>2</sup>Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 29 Laps.

#### **F. Obbligo del segreto**

**Art. 43** <sup>1</sup>Le persone incaricate dell'applicazione della legge, della vigilanza e del controllo dell'applicazione devono mantenere il segreto su quanto apprendono.

<sup>2</sup>Se non esiste un interesse privato degno di protezione, il Consiglio di Stato può consentire eccezioni all'obbligo del segreto.

<sup>3</sup>Resta riservato l'art. 31 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia. [70\)](#)

#### **G. Restituzione e condono**

**Art. 44** <sup>1</sup>L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

<sup>2</sup>Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebitato ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

<sup>3</sup>La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave.

<sup>4</sup>Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.<sup>71)</sup>

#### **H. Assegno e pensione alimentare**

**Art. 45<sup>72)</sup>** Riservato l'art. 285 cpv. 2 CCS, il genitore che per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione.

#### **I. Sicurezza dell'assegno**

**Art. 46** Il diritto all'assegno non può essere ceduto né costituito in pegno ed è sottratto all'esecuzione forzata.

#### **L. Diritto suppletorio**

**Art. 47<sup>73)</sup>** Per quanto non previsto dalla legge o dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

### **TITOLO IV**

#### **Rimborso della spesa di collocamento del figlio**

##### **A. Definizione e genere collocamento ammesso**

**Art. 47a<sup>74)</sup>** <sup>1</sup>È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.

<sup>2</sup>Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:

- a) un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie);
- b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie).<sup>75)</sup>

##### **B. Diritto al rimborso della spesa**

**Art. 47b<sup>76)</sup>** <sup>1</sup>Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

- a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;
- b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.

<sup>2</sup>Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino all'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza.

##### **C. Spesa di collocamento rimborsata**

**Art. 47c<sup>77)</sup>** <sup>1</sup>La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie).<sup>78)</sup>

<sup>2</sup>Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.

##### **D. Procedura**

**Art. 47d<sup>79)</sup>** <sup>1</sup>Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

<sup>2</sup>La richiesta deve essere corredata da documenti che comprovano:

- a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
- b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del figlio;
- c) l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di collocamento del figlio.

<sup>3</sup>Il Regolamento di applicazione definisce i particolari.

##### **E. Termini per chiedere il rimborso; restituzione dei termini**

**Art. 47e<sup>80)</sup>** <sup>1</sup>Il rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere richiesto entro un termine di tre mesi dall'emissione della relativa fattura di collocamento.

<sup>2</sup>Una restituzione del termine è accordata qualora l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso.

## TITOLO V<sup>81)</sup> Organizzazione

### A. Casse per gli assegni familiari

#### I. Applicazione dell'ordinamento

**Art. 48** L'ordinamento degli assegni di famiglia è applicato dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari (Cassa cantonale) e dalle Casse professionali per gli assegni familiari (Casse professionali) esistenti all'entrata in vigore della legge.

#### II. Cassa cantonale per gli assegni familiari

**Art. 49** <sup>1</sup>La Cassa cantonale per gli assegni familiari è una corporazione autonoma di diritto pubblico, con sede a Bellinzona.

<sup>2</sup>Conformemente all'art. 63 cpv. 4 LAVS l'amministrazione della Cassa cantonale è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

#### III. Casse professionali per gli assegni familiari

##### 1. Riconoscimento ed amministrazione

**Art. 50** <sup>1</sup>Le Casse professionali per gli assegni familiari soggiacciono al riconoscimento cantonale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato determina le condizioni e le modalità per l'ottenimento del riconoscimento, in particolare:

- a) l'entità minima e le garanzie richieste;
- b) la personalità giuridica necessaria;
- c) le regole di gestione;
- d) le condizioni statutarie;
- e) la responsabilità dei membri fondatori e degli organi;
- f) la composizione ed i compiti della Commissione di vigilanza;
- g) condizioni per lo scioglimento della Cassa.

<sup>3</sup>Possono essere riconosciute le Casse professionali istituite:

- a) da una o più associazioni professionali cantonali che raggruppano almeno duemila salariati nel Cantone;
- b) da una o più associazioni professionali od economiche con giurisdizione territoriale estesa a più Cantoni, che raggruppano almeno cinquemila salariati.

<sup>4</sup>L'amministrazione di una Cassa professionale può essere affidata ad una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG o ad un'altra istituzione.

##### 2. Revoca del riconoscimento

**Art. 51** Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una Cassa professionale:

- a) se vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento;
- b) in caso di gravi irregolarità o di ripetute violazioni della legge e delle disposizioni di applicazione.

##### 3. Scioglimento, fusione o assorbimento

**Art. 52** <sup>1</sup>L'associazione fondatrice di una Cassa professionale deve comunicare al Consiglio di Stato:

- a) lo scioglimento della Cassa professionale;
- b) la fusione della Cassa professionale con un'altra Cassa professionale;
- c) l'assorbimento della Cassa professionale da parte di un'altra Cassa professionale.

<sup>2</sup>I datori di lavoro assoggettati alla disciolta Cassa professionale sono affiliati alla Cassa cantonale.

### B. Compiti delle Casse per gli assegni familiari

#### I. In generale

**Art. 53** <sup>1</sup>Alle Casse spettano i seguenti compiti:

- a) la fissazione e la riscossione dei contributi;
- b) l'allestimento dell'elenco dei propri affiliati e dei beneficiari degli assegni;
- c) il pagamento degli assegni di base e per i giovani in formazione o giovani invalidi;
- d) la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecuzione.

<sup>2</sup>Le Casse vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni legali da parte dei datori di lavoro.

## II. Cassa cantonale per gli assegni familiari

**Art. 54** <sup>1</sup>Alla Cassa cantonale compete inoltre:

- a) il calcolo ed il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia;
- b) il controllo dell'assoggettamento di tutti i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicate dalle altre Casse professionali.
- c) il rimborso della spesa di collocamento del figlio. <sup>82)</sup>

<sup>2</sup>La Cassa cantonale può demandare alle Casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG l'esecuzione di determinati compiti amministrativi.

<sup>3</sup>Una volta all'anno almeno, la Cassa cantonale per gli assegni familiari deve richiamare l'attenzione degli interessati sulle prestazioni assicurative, le condizioni del diritto e le modalità di richiesta; l'avviso viene fatto mediante pubblicazione.

## III. Casse professionali per gli assegni familiari

**Art. 55** <sup>1</sup>Le Casse professionali devono presentare al Dipartimento competente, in due copie, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) il rapporto di gestione;
- b) i conti ed il bilancio dell'esercizio precedente;
- c) il rapporto dell'ufficio di revisione;
- d) eventuali altri documenti giustificativi richiesti dal Dipartimento.

<sup>2</sup>Il rapporto dell'ufficio di revisione deve ragguagliare esaurientemente sull'estensione e sull'oggetto delle verifiche eseguite, nonché su eventuali difetti e irregolarità rilevati; esso deve indicare se le prescrizioni sono state osservate e se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati.

<sup>3</sup>Le Casse professionali che esplicano attività in diversi Cantoni devono indicare separatamente per quanto concerne il Cantone Ticino:

- a) il numero degli affiliati;
- b) l'importo dei contributi;
- c) l'importo degli assegni;
- d) l'ammontare del Fondo di riserva. <sup>83)</sup>

## C. Affiliazione alle Casse

### I. Casse cantonali

**Art. 56** <sup>1</sup>Sono affiliati alla Cassa cantonale:

- a) il Cantone, gli Enti statali e parastatali, i Comuni, le Aziende municipalizzate ed i Consorzi;
- b) tutti i datori di lavoro che non sono membri di una Cassa professionale;
- c) le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e che non sono membri di una Cassa professionale.

<sup>2</sup>Un membro può dimettersi per la fine dell'anno civile in corso, con un preavviso di sei mesi.

### II. Casse professionali

**Art. 57** <sup>1</sup>Possono affiliarsi ad una Cassa professionale tutti i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di un'associazione fondatrice; i membri di più associazioni fondatrici beneficiano del diritto di opzione.

<sup>2</sup>Salvo disposizione contraria degli statuti, un membro può dimettersi per la fine dell'anno civile in corso, con un preavviso di sei mesi.

## TITOLO VI <sup>84)</sup> Finanziamento

### A. Finanziamento dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi

**Art. 58** <sup>1</sup>Le Casse provvedono alla copertura dell'assegno di base e di quello per giovani in formazione o giovani invalidi, alla copertura delle spese di amministrazione ed alla costituzione di un fondo di riserva, prelevando dai loro membri contributi fissati in ragione di una percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS; il contributo è ad esclusivo carico dei datori di lavoro.

<sup>2</sup>La percentuale di contribuzione è stabilita:

- a) per le Casse professionali dagli organi competenti;
- b) per la Cassa cantonale dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il contributo dovuto dal datore di lavoro per il finanziamento dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi è determinato in ogni tempo:

- a) dall'importo dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi indicizzato;

- b) dalle spese amministrative;
- c) dall'adeguamento del Fondo di riserva.

<sup>4</sup>L'eccedenza di ogni singola Cassa è calcolata in base all'importo dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi indicizzato, dedotto quello dell'assegno effettivo e moltiplicato per il numero dei figli degli assicurati della medesima Cassa.

## **B. Finanziamento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia**

### **I. Assegno integrativo**

**Art. 59** <sup>1</sup>L'assegno integrativo è finanziato:

- a) tramite le Casse per gli assegni familiari, con l'eccedenza dei contributi del datore di lavoro assoggettato, in virtù del blocco dell'indicizzazione dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi (art. 16 e 23);
- b) da un contributo pari allo 0.15% del reddito soggetto all'AVS, ritenuto un limite di esenzione stabilito dal Consiglio di Stato, versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente alla competente Cassa per gli assegni familiari;
- c) dal Cantone.

<sup>2</sup>La Cassa cantonale per gli assegni familiari e le Casse professionali per gli assegni familiari partecipano, proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi, alle spese amministrative.

### **II. Assegno di prima infanzia**

**Art. 60** <sup>1</sup>L'assegno di prima infanzia è interamente finanziato dal Cantone.

<sup>2</sup>La Cassa cantonale per gli assegni familiari e le Casse professionali per gli assegni familiari partecipano, proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi, alle spese amministrative.

### **III. Fondo di compensazione**

**Art. 61** <sup>1</sup>Per il finanziamento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia il Cantone istituisce un Fondo di compensazione.

<sup>2</sup>Le Casse per gli assegni familiari ed il Cantone versano al Fondo di compensazione un importo annuo conformemente agli art. 59 e 60.

<sup>3</sup>Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

### **IV. Adeguamento dei parametri di finanziamento**

**Art. 62** Il Consiglio di Stato può adeguare la percentuale di cui all'art. 16 cpv. 3 fino ad un massimo del 10% se il finanziamento del Cantone supera il 50% dei costi dell'assegno integrativo e di prima infanzia.

## **C. Fondo di riserva**

### **I. Costituzione e scopo**

**Art. 63** <sup>1</sup>Le Casse professionali costituiscono un Fondo di riserva alimentato:

- a) dalle maggiori entrate d'esercizio;
- b) dal provento delle multe d'ordine;
- c) da donazioni, interessi od altro.

<sup>2</sup>Il Fondo di riserva è destinato alla copertura di eventuali maggiori uscite d'esercizio.

<sup>3</sup>Il Fondo di riserva deve essere alimentato fino al raggiungimento di un importo minimo pari al 25% ed uno massimo pari al 50% dell'importo totale degli assegni erogati durante l'ultimo esercizio.

### **II. Scioglimento, fusione o assorbimento**

**Art. 64** <sup>1</sup>In caso di scioglimento di una Cassa professionale, il Fondo di riserva è versato alla Cassa cantonale.

<sup>2</sup>In caso di fusione con un'altra Cassa professionale o di assorbimento da parte di un'altra Cassa professionale, il Fondo di riserva è versato alla nuova Cassa professionale o a quella rimanente.

## **D. Finanziamento della spesa di collocamento del figlio**

**Art. 64a**<sup>85)</sup> La spesa di collocamento del figlio è interamente finanziata dal Cantone.

## A. Ammonimento

**Art. 65** <sup>1</sup>Chi viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, in quanto non commetta azione punibile secondo l'art. 67, è preventivamente ammonito dalla cassa competente al rispetto delle norme legali.

<sup>2</sup>Resta riservato l'art. 34 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia. [87\)](#)

## B. Multe d'ordine

**Art. 66** <sup>1</sup>Chi persevera nella violazione d'ordine o di controllo, può essere punito dalla Cassa competente con una multa fino a cinquecento franchi.

<sup>2</sup>La procedura è regolata dalle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994. [88\)](#)

<sup>3</sup>Resta riservato l'art. 35 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia. [89\)](#)

## C. Contravvenzioni

**Art. 67** <sup>1</sup>Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi dolosamente si sottrae o tenta di sottrarsi all'obbligo di pagare i contributi; chi contravviene all'obbligo di serbare il segreto; il datore di lavoro che intenzionalmente o per negligenza non versa gli assegni ai propri dipendenti; è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l'azione penale. [90\)](#)

<sup>2</sup>Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica il Titolo V della Laps. [91\)](#)

<sup>3</sup>Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico. [92\)](#)

<sup>4</sup>La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994. [93\)](#)

## TITOLO VIII [94\)](#) Mezzi di ricorso

### A. Decisioni delle Casse per gli assegni familiari

**Art. 68** [95\)](#) <sup>1</sup>Contro le decisioni pronunciate dalle Casse in materia di assegno di base e per giovani in formazione e giovani invalidi è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione.

<sup>2</sup>Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica l'art. 33 Laps.

### B. Controversie fra le Casse e fra le Casse e gli affiliati relative all'affiliazione

**Art. 69** <sup>1</sup>Le controversie fra le Casse e quelle fra le Casse e i loro affiliati, relative all'affiliazione, sono decise dal Dipartimento competente.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni dalla loro intimazione.

### C. Revoca del riconoscimento di una Cassa professionale

**Art. 70** Contro le decisioni del Consiglio di Stato che revoca il riconoscimento di una cassa professionale, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni dalla loro intimazione.

### D. Decisione di multa

**Art. 71** [96\)](#) Contro le decisioni di multa è data facoltà di ricorso nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo in virtù della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

## TITOLO IX [97\)](#) Disposizioni finali

### A. Competenze e deleghe

**Art. 72** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente.

<sup>2</sup>Esso è autorizzato a delegare le proprie competenze mediante regolamento.

### B. Conflitti di competenza

**Art. 73** Il Consiglio di Stato è autorizzato, su base di reciprocità e per evitare conflitti di competenza, a concludere con altri Cantoni convenzioni deroganti le prescrizioni della legge per quanto concerne la sua applicazione.

### C. Diritto previgente e diritti acquisiti

**Art. 74** <sup>1</sup>Il diritto previgente si applica alle vertenze sorte prima dell'entrata in vigore della legge.

<sup>2</sup>Le Casse professionali ed inter professionali già riconosciute all'entrata in vigore della legge possono continuare con le loro attività, anche se non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento previste dalla legge.

### D. Abrogazione e modifica di altre leggi

**Art. 75** <sup>1</sup>L'entrata in vigore della legge abroga la legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 ed il relativo decreto di applicazione.

<sup>2</sup>L'art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 della legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 è abrogato con effetto 1° gennaio 1997.

<sup>3</sup>È inoltre abrogata la legge sulla concessione degli assegni familiari complementari ai contadini delle regioni di montagna del 31 maggio 1961.

<sup>4</sup>L'art. 14 cpv. 1 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificato:

«Il dipendente ha diritto agli assegni di famiglia previsti dalla legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996.»

### E. Entrata in vigore

**Art. 76** <sup>1</sup>Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, ritenuto che la stessa non può essere differita oltre il 1° gennaio 1998. Gli art. 16, 58 cpv. 4, 59 cpv. 1 lett. a), 61 e 75 cpv. 2 entrano in vigore il 1° gennaio 1997.

### F. Valutazione legislativa

**Art. 77<sup>98)</sup>** <sup>1</sup>La legge viene valutata dal Gran Consiglio entro il 31 dicembre 2006, sulla base di un rapporto allestito dal Consiglio di Stato all'indirizzo del Parlamento, che dovrà in particolare contenere:

- a) una precisa valutazione dei costi, comprensiva di una stima dei trasferimenti di spesa dal sistema dell'assistenza a quello degli assegni familiari;
- b) uno studio sulla possibilità e sull'utilità di introdurre una cassa cantonale unica;
- c) una valutazione delle conseguenze sul sistema degli assegni familiari degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE;
- d) uno studio della possibilità di rendere la legge ugualmente efficace per le famiglie numerose e quelle meno numerose.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato indica ogni anno nel rendiconto l'evoluzione dei costi e del numero dei casi.

## TITOLO X<sup>99)</sup>

### Disposizioni transitorie<sup>100)</sup>

#### Finanziamento transitorio e sussidiario dell'assegno integrativo

**Art. 78** <sup>1</sup>La Cassa cantonale per gli assegni familiari ed il Cantone garantiscono annualmente in ragione del 50% ciascuno l'eventuale fabbisogno scoperto per il finanziamento dell'assegno integrativo, fino a quando il blocco dell'indicizzazione dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi non raggiunge il 5% del rincaro.

<sup>2</sup>Gli importi di cui al precedente capoverso sono versati al Fondo di compensazione.

#### Finanziamento dell'assegno integrativo nel 2008

**Art. 78a<sup>101)</sup>** <sup>1</sup>È confermato il finanziamento dell'assegno integrativo in virtù dell'art. 59 cpv. 1 lett. a) della legge.

<sup>2</sup>Le Casse per gli assegni familiari versano, per i figli fino al compimento del 20. anno di età dei salariati dei datori di lavoro ad esse affiliati, la differenza fra l'assegno di base, per giovani in formazione o giovani invalidi teorico maturato alla fine dell'anno 2007 e l'assegno di base, per giovani in formazione o giovani invalidi effettivo dell'anno 2007.

<sup>3</sup>La differenza corrisponde a fr. 19,15 mensili per ogni figlio.

#### Limiti di reddito<sup>102)</sup>

**Art. 79<sup>103)</sup>** <sup>1</sup>Per l'anno 2005, per il calcolo degli importi ove la legge fa riferimento alla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, vengono applicati i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.

<sup>2</sup>Per l'anno 2006, per il calcolo degli importi ove la legge fa riferimento alla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, vengono applicati i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.

<sup>3</sup>Per l'anno 2007, per il calcolo degli importi ove la legge fa riferimento alla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, vengono applicati i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 76 della legge che precede,

**o r d i n a :**

la legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Gli articoli 16, da 48 a 53, 55, 58 cpv. 4, 59 cpv. 1 lett. a), 61, 64, 72, 74 cpv. 2, 75 cpv. 2 e 76 entrano in vigore al 1° gennaio 1997.

Gli articoli 1 cpv. 1, 1 cpv. 2 lett. c) e d), da 2 a 5, da 24 a 37, 38 cpv. 3, 39 cpv. 2, da 40 a 47, 54 cpv. 1 lett. a), 59 cpv. 1 lett. c), 59 cpv. 2, 60, 68 (limitatamente all'assegno integrativo e di prima infanzia) e da 77 a 78 entrano in vigore al 1° luglio 1997.

Gli articoli 1 cpv. 2 lett. a) e b), da 6 a 15, da 17 a 23, 38 cpv. 1 e 2, 39 cpv. 1, 54 cpv. 1 lett. b), 54 cpv. 2 e 3, da 56 a 57, 58 cpv. 1, 2 e 3, 59 cpv. 1 lett. b), da 62 a 63, da 65 a 67, 68 (limitatamente all'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi), da 69 a 71, 73, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 3 e 4 entrano in vigore al 1° gennaio 1998.

Pubblicato nel BU **1997**, 1.

Note:

- 1) Ingresso modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 2) Cpv. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 3) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 4) Art. abrogato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 5) Cpv. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 6) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 7) Cpv. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 8) Nota marginale modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 9) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 10) Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000; RS 830.1.
- 11) Cpv. modificato dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 112.
- 12) Nota marginale modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 13) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 14) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 15) Nota marginale modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

- 16) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 17) Cpv. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 18) Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 580.
- 19) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 20) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 21) Nota marginale modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 22) Cpv. modificato dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 112; precedente modifica: BU 2002, 496.
- 23) Nota marginale modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 24) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 25) Nota marginale modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 26) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 27) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 28) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 29) Nota marginale modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 30) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 31) Cpv. modificato dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 112.
- 32) Nota marginale modificata dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 112.
- 33) Art. modificato dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 112.
- 34) Lett. modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 35) Lett. modificata dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 36) Cpv. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 37) Cpv. abrogato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 38) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 39) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 489 e dalla L 5.6.2000 in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 40) Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 580.
- 41) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 42) Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 43) Art. abrogati dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 44) Art. abrogati dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 45) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 46) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.

- 47) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 48) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 49) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 50) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 51) Cpv. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 52) Nota marginale modificata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 489 e dalla L 5.6.2000 in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 53) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 489 e dalla L 5.6.2000 in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 54) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 55) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 489 e dalla L 5.6.2000 in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 56) Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 580.
- 57) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 58) Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 59) Art. abrogati dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 60) Art. abrogati dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 61) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 62) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 63) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 64) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 65) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2002, 496.
- 66) Cpv. abrogato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 67) Art. reintrodotta dalla L 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 111; precedente modifica: BU 2003, 24.
- 68) Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 69) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 32.
- 70) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 71) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.
- 72) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- 73) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 32.
- 74) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente pubblicazione: BU 2002, 496.
- 75) Cpv. modificato dalla L 9.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 260.
- 76) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente

pubblicazione: BU 2002, 496.

77) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente pubblicazione: BU 2002, 496.

78) Cpv. modificato dalla L 9.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 260.

79) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente pubblicazione: BU 2002, 496.

80) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente pubblicazione: BU 2002, 496.

81) Numero del titolo modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

82) Lett. introdotta dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente pubblicazione: BU 2002, 496.

83) Lett. introdotta dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

84) Numero del titolo modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

85) Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente pubblicazione: BU 2002, 496.

86) Numero del titolo modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

87) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.

88) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.

89) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.

90) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18; precedente modifica: BU 2003, 24.

91) Cpv. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.

92) Cpv. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.

93) Cpv. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 32.

94) Numero del titolo modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

95) Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.

96) Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 24.

97) Numero del titolo modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

98) Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

99) Numero del titolo modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

100) Titolo modificato dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 112.

101) Art. introdotto dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 112.

102) Nota marginale introdotta dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 112.

103) Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 49; precedenti modifiche: BU 2005, 56; BU 2006, 42.

